

Circolare 34/2020  
Torino, 22 luglio 2020

**OGGETTO: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO E MOTO: NOVITA' DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO**

**INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO**

La legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") all'art. 44, commi da 1-bis a 1-novies ha previsto dei nuovi incentivi che per l'acquisto di auto che possono essere così distinti:

- a) incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi **con rottamazione**;
- b) incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi **senza rottamazione**;
- c) incentivi per l'acquisto di **veicolo usato**;
- d) incentivi per la **rottamazione di un secondo veicolo**.

**ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI CON ROTTAMAZIONE**

Il comma 1 –bis dell'art. 44 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 dispone che:

- le persone fisiche e giuridiche;
- che acquistano in Italia dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, anche in locazione finanziaria,
- un veicolo nuovo di fabbrica;
- con contestuale **rottamazione** di un veicolo:
  - ✓ immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010
  - ✓ oppure che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione.

spetta il seguente contributo parametrato al numero di grammi (g) di CO2 emessi per chilometro (km):

CO 2 g/km	Contributo (euro)	TIPOLOGIA AUTO
0-20	2.000	Auto elettrica o ibrida
21-60	2.000	
61-110	1.500	Auto con qualsiasi alimentazione

**N.B.:** Il contributo è condizionato ad uno **sconto** da parte del **venditore** pari ad almeno **2.000 euro**

**CUMULO CON INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

Per espressa disposizione legislativa tali incentivi sono cumulabili con quelli previsti dal dal comma 1031 dell'art. 1 co. 1031 L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che per le autovetture acquistate dal 01/03/2019 al 31/12/2021 **in caso di rottamazione** prevede i seguenti contributi.

CO 2 g/km	Contributo
0-20	6.000
21-60	2.500

Alla luce di quanto sopraesposto il contributo totale diventa il seguente.

CO 2 g/km	Contributo statale D.L. 34/2020	Contributo venditore D.L. 34/2020	Contributo statale L. 145/2018	TOTALE
0-20	2.000	2.000	6.000	10.000
21-60	2.000	2.000	2.500	6.500
61-110	1.500	2.000	---	3.500

### **PREZZO MASSIMO AUTO DA ACQUISTARE**

I citati contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica entro i seguenti prezzi massimi:

CO 2 g/km	PREZZO MASSIMO (al netto di Iva)
0-60	50.000
61-110	40.000

*Nota: omologati in una classe non inferiore ad euro 6*

### **ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI SENZA ROTTAMAZIONE**

Sempre il comma 1 –bis dell'art. 44 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 dispone che

- le persone fisiche e giuridiche
- che acquistano in Italia dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, anche in locazione finanziaria,
- un veicolo nuovo di fabbrica
- **senza alcuna rottamazione**

spetta il seguente contributo parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km):

CO 2 g/km	Contributo (euro)	TIPOLOGIA AUTO
0-20	1.000	Auto elettrica o ibrida
21-60	1.000	
61-110	750	Auto con qualsiasi alimentazione

**N.B.** Il contributo è condizionato ad uno **sconto** da parte del **venditore** pari ad almeno **1.000 euro**

### **CUMULO CON INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

Anche in questo caso per espressa disposizione legislativa tali incentivi sono cumulabili con quelli previsti dal comma 1031 dell'art. 1 co. 1031 L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che per le autovetture acquistate dal 01/03/2019 al 31/12/2021 **senza rottamazione** prevede i seguenti contributi:

CO 2 g/km	Contributo
0-20	4.000
21-60	1.500

Alla luce di quanto sopraesposto il contributo totale diventa il seguente.

CO 2 g/km	Contributo statale D.L. 34/2020	Contributo venditore D.L. 34/2020	Contributo statale L. 145/2018	TOTALE
0-20	1.000	1.000	4.000	6.000
21-60	1.000	1.000	1.500	3.500
61-110	750	1.000	---	1.750

### **PREZZO MASSIMO AUTO DA ACQUISTARE**

Anche in questo caso i contributi sopraesposti sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica entro i medesimi prezzi massimi indicati al paragrafo precedente.

## ACQUISTO DI VEICOLI USATI

Il comma 1-sexies dell'art. 44 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 prevede

- un'agevolazione fiscale sul **trasferimento di proprietà dei veicoli**,
- nel caso di
  - ✓ acquisto di un veicolo **usato di classe almeno Euro 6**
  - ✓ con **rottamazione** di un veicolo usato più inquinante.

In dettaglio si prevede il pagamento del:

- 60% degli oneri fiscali (sconto quindi del 40%)
- sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020
  - ✓ **rottamino** un veicolo usato omologato nelle **classi da Euro 0 a Euro 3**,
  - ✓ acquistino un **veicolo usato** omologato in una classe non inferiore a **Euro 6** o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

## ROTTAMAZIONE DI UN SECONDO VEICOLO

Il comma 1-septies dell'art. 44 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 prevede

- un **ulteriore incentivo di € 750**
- per le persone fisiche che rottamino un **secondo** veicolo di categoria M1

da sommare ai € 1.500 già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.

**Nota:** In alternativa si consente di utilizzare l'incentivo in forma di **credito di imposta** entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

## TIPOLOGIA DI VEICOLI DA ROTTAMARE

In caso di acquisto che preveda la rottamazione, il veicolo **consegnato per la rottamazione** dev'essere intestato da almeno 12 mesi

- alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo
- o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.

In caso di leasing del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno 12 mesi.

Nell'atto di acquisto:

- deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione
- e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

## ADEMPIMENTI

Il venditore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista;

**Nota:** Il contributo viene corrisposto mediante **sconto sul prezzo di acquisto** dal venditore all'acquirente e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale

- deve consegnare i veicoli usati, che non possono essere rimessi in circolazione, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo:

- rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo come credito d'imposta:
  - ✓ utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24,

- ✓ e senza applicazione del limite massimo di € 700.000, di cui alla L. 388/2000, e di quello annuale di € 250.000, di cui alla L. 244/2007.
- devono conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.



### INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI

L'art. 44-bis legge di conversione ha sostituito il co. 1057 dell'art. 1 L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), modificando il regime del **bonus** per l'acquisto di **veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi** (già vigente dal 2019) distinguendo il caso in cui l'acquisto avvenga con rottamazione o meno di un veicolo vecchio. I veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica da acquistare devono appartenere alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e

Categoria	DEFINIZIONE
L1e	veicoli a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h
L2e	veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h
L3e	veicoli a 2 ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h
L4e	veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5e	veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h
L6e	quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino a 50 cm <sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7e	i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

#### ACQUISTO MOTOVEICOLO SENZA ROTTAMAZIONE

In particolare a coloro che nell'anno 2020,

- acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia
- un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e  
→ è riconosciuto un **contributo pari al 30%** del prezzo di acquisto, fino a un **massimo di 3.000 €**

Inoltre coloro che nell'anno 2020,

#### ACQUISTO MOTOVEICOLO CON ROTTAMAZIONE

- **acquistano**, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e
- **consegnano** per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex D.M. 2.2.2011

**Nota:** E' necessario essere proprietari o intestatari del veicolo da rottamare da almeno dodici mesi ovvero intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente

→ è riconosciuto un **contributo pari al 40%** del prezzo di acquisto, fino a un **massimo di 4.000 €**

**N.B.:** I suddetti contributi possono essere riconosciuti fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto (o soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo)